

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-781 del 18/02/2020
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - 1795/2016 DGR N. 1795/2016 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n.5251 del 27/12/2016 rilasciata al gestore Azienda Agricola F.lli Folli di Luigi e Carla Folli s.s. avente sede legale e installazione in comune di Casola Valsenio, via Cardello n.67 (P.I. 00484140397), per lo svolgimento dell'attività IPPC di allevamento intensivo avicolo (Punto 6.6. lettera a) dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). DIFFIDA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-809 del 18/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: *D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI – 1795/2016 DGR N. 1795/2016 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) N.5251 DEL 27/12/2016 RILASCIATA AL GESTORE AZIENDA AGRICOLA F.LLI FOLLI DI LUIGI E CARLA FOLLI S.S. AVENTE SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO, VIA CARDELLO N.67 (P.I. 00484140397), PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI ALLEVAMENTO INTENSIVO AVICOLO (PUNTO 6.6. LETTERA A) DELL'ALLEGATO VIII, ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.).*

DIFFIDA.

LA DIRIGENTE

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n. Det-Amb-2016-5251 del 27/12/2016 veniva rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al gestore **Azienda Agricola F.lli Folli di Luigi e Carla Folli s.s.**, con sede legale e installazione IPPC in comune di Casola Valsenio, via Cardello n.67 (P.I. 00484140397), per l'esercizio dell'attività IPPC di allevamento intensivo avicolo (punto 6.6, lettera a, dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATI

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale” e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la V^a Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto “Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04”, di modifica della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006, la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C136 del 6/05/2014, recante “Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della Direttiva 2010/75/UE del 24 Novembre 2010 sulle emissioni industriali”
- il D.M. Ambiente 15 Aprile 2019 n. 95 “Impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) – Modalità per redigere la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis del D. Lgs. 152/2006”;
- il Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n. 3 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;

VISTE

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

VISTO

- il Rapporto Ispettivo acquisito al PG/2020/24151 del 14/02/2020, in esito alla visita ispettiva programmata effettuata in data 17/12/2019 presso l'installazione in oggetto dal competente Servizio Territoriale ARPAE, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni inserite nella Determinazione n. Det-Amb-2016-5251 del 27/12/2016, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3.

La valutazione ha riscontrato sia la non conformità alla normativa vigente in campo ambientale, per cui si è proceduto secondo quanto previsto dalla normativa di settore, sia l'esigenza di segnalare alla Ditta di adottare soluzioni finalizzate al miglioramento della gestione del sito.

PRESO ATTO

- della proposta di Diffida del Servizio Territoriale ARPAE competente, acquisita al PG/2020/16193 del 31/01/2020, nella quale si evidenzia:
 - la presenza di alcune lastre di copertura in amianto depositate su nudo terreno prive di idonea messa in sicurezza e idonea segnaletica;
 - la presenza di tre lavandini e di un servizio igienico non evidenziati all'interno della documentazione AIA;
 - lo stoccaggio di una quota della pollina su nudo terreno, debordante dalla platea impermeabile adibita a concimaia;
 - la presenza di una planimetria della rete fognaria non aggiornata e completa;
 - la mancanza di condizioni igieniche e di sicurezza idonee al deposito di sostanze chimiche all'interno del capannone n. 2;
 - la mancanza di condizioni idonee (sia per le caratteristiche dei fusti sia per le caratteristiche del bacino di contenimento) per la gestione e stoccaggio di gasolio;

CONSIDERATO

- che agli atti di questo Servizio non risultano pervenute ad oggi comunicazioni, istanze e/o altri documenti da parte del gestore Azienda Agricola F.lli Folli di Luigi e Carla Folli s.s. intese a regolare la situazione autorizzativa aziendale;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'art. 29 decies, comma 9) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Parte II - Titolo III-bis, recante il titolo "*Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale*", prevede

"9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;*
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;*
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;*
- d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;"*

- che dalla situazione rappresentata emerge una violazione delle condizioni di esercizio contenute nella succitata AIA tale da integrare gli estremi di cui all'art. 29 decies comma 9 lett. a) del TUA;

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

in qualità di Autorità Competente, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, TUA;
su proposta dell'incaricato del procedimento istruttorio;

DIFFIDA codesta Società

1. a provvedere, **nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente**, alla messa in sicurezza delle lastre in amianto oltre che dotarle di apposita segnaletica, secondo quanto previsto dalla normativa di settore. Darne evidenza tramite materiale fotografico/documentale pertinente delle azioni attuate in merito, tramite PEC entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente.
Si dovrà inoltre provvedere ad avviare le dovute procedure per il corretto smaltimento presso l'Azienda USL della Romagna, dandone altresì evidenza ad ARPAE SAC e ST di Ravenna con la presentazione, tramite PEC, del piano di lavoro e relativi FIR, nel più breve tempo possibile;
2. dall'utilizzare il servizio igienico posto all'interno del centro raccolta uova e i n.3 lavelli (a servizio del capannone n. 2 e del centro raccolta uova) presenti nel sito, in quanto privi di autorizzazione, nonché a scollegare i dispositivi dalla rete fognaria. Dare evidenza tramite materiale fotografico/documentale pertinente delle azioni attuate in merito, da trasmettere tramite PEC entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente;
3. a fornire, **entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente**, chiarimenti in merito alle condizioni di utilizzo dei lavelli e del servizio igienico di cui al punto precedente. In particolare:
 - a) qualora si intenda autorizzare l'utilizzo dei sistemi (lavelli e/o servizio igienico), la Ditta dovrà procedere ai sensi dell'art. 29-nonies del TUA, presentando adeguata documentazione completa degli elaborati di riferimento con descrizione e dimensionamento dei trattamenti delle acque reflue domestiche, punto di scarico, pozzetti di ispezione/campionamento, planimetria, ecc;
 - b) qualora non intenda utilizzare i sistemi (lavelli e/o servizio igienico), la Ditta dovrà relazionare in merito alle modalità che intende attuare ai fini dello scollegamento degli stessi dalla rete fognaria, intercettazione degli scarichi, e rimozione oppure inibizione dell'uso dei servizi;
4. a presentare, **entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente**, una planimetria aggiornata della rete idrica (Allegato 3B alla documentazione AIA) dando evidenza della rete delle acque meteoriche e di tutti gli altri scarichi presenti, individuando i punti di scarico di ogni singola rete, e l'origine degli stessi. Indicare inoltre la presenza di dispositivi quali servizi igienici, lavelli, ecc specificando se collegati alla rete idrica o meno;
5. a provvedere, **nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente**, alla pulizia dell'area di pertinenza della concimaia, ripristinando le corrette modalità di gestione dell'effluente prodotto. Darne evidenza tramite materiale fotografico pertinente da inviare tramite PEC entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente;
6. al rispetto delle modalità di gestione dell'effluente prodotto con stoccaggio esclusivamente su platea impermeabilizzata, in conformità alle disposizioni normative regionali vigenti;
7. a provvedere, **nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente**, al ripristino delle condizioni di sicurezza previste per il deposito delle sostanze chimiche, con particolare riferimento allo stoccaggio, etichettatura, accessibilità, ecc. Darne evidenza tramite materiale fotografico pertinente da inviare tramite PEC entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente;
8. a provvedere **nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente** alla presentazione della pre-valutazione della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, ai sensi del D.M. Ambiente 15 Aprile 2019 n. 95, tenendo conto delle seguenti indicazioni:
 - a) analisi di tutte le sostanze utilizzate all'interno dell'allevamento, effettuata sulla base delle schede di sicurezza complete ed aggiornate, da allegare alla relazione;
 - b) la relazione deve contenere una descrizione dell'uso delle sostanze pericolose, e modalità di stoccaggio e conservazione;
 - c) riportare i quantitativi delle sostanze e riportarle nelle corrispondenti classi di sostanze. Le valutazioni delle sostanze appartenenti alla medesima classe che complessivamente superano le soglie devono essere approfondite con le analisi pertinenti la fase 3 di valutazione delle possibilità di contaminazione connesse alle operazioni di deposito e utilizzo delle sostanze.
9. a provvedere **nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente** al ripristino delle condizioni di sicurezza previste per lo stoccaggio del gasolio, comprese le caratteristiche dei fusti e modalità di deposito/gestione. Darne evidenza tramite materiale fotografico pertinente da inviare tramite PEC entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente.

Per quanto riguarda la cisterna di gasolio e il relativo bacino di contenimento, premesso che gli stoccaggi di idrocarburi devono rispettare le regole tecniche definite all'art.4 del Decreto 22/11/2017, si chiede di individuare la posizione aziendale in merito e di evidenziare la necessità di eventuali interventi di adeguamento e relative tempistiche di attuazione, descrivendo le caratteristiche (volume, posizionamento, ecc) dell'attuale cisterna e bacino di contenimento, nonché le eventuali opere di adeguamento. Tale relazione dovrà essere trasmessa **tramite PEC entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente**.

Decorso inutilmente i predetti termini si procederà a norma di legge.

Si informa che avverso il presente provvedimento di diffida gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott.ssa Daniela Ballardini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.